

3.3. Documentazione tecnica.

La documentazione tecnica prodotta dall'organismo designato e che accompagna il certificato di verifica nel caso di norme nazionali deve essere inclusa nella documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione "CE" di verifica di cui al punto 2.4 e contenere i dati tecnici pertinenti per la valutazione della conformità del sottosistema a tali norme nazionali.

3.4. Lingua.

La documentazione e la corrispondenza relative alla procedura di verifica "CE" devono essere redatte in una lingua ufficiale dell'Unione dello Stato membro in cui il soggetto contraente o i fabbricanti, ossia il richiedente ai sensi dell'articolo 17, sono stabiliti, o in una lingua ufficiale dell'Unione accettata dal soggetto contraente o dai fabbricanti, ossia dal richiedente ai sensi dell'articolo 17.

4. VERIFICA DELLE PARTI DEI SOTTOSISTEMI A NORMA DELL'ARTICOLO 17, COMMA 6.

Se deve essere rilasciato un certificato di verifica per determinate parti di un sottosistema, a tali parti si applicano le disposizioni del presente allegato.»

15A05935

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 luglio 2015.

Dichiarazione del carattere di eccezionalità per i danni causati da organismi nocivi (*Xylella fastidiosa*) nei territori della Regione Puglia dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2015.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'articolo 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il Regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'articolo 26 riguardante gli «Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causate da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali»;

Visto il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito dalla legge 2 luglio 2015 n. 91 ed in particolare l'articolo 5 riguardante «accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi alluvionali e di infezioni di organismi nocivi ai vegetali» ed in particolare il comma 1 dove è detto che «possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102» anche le «imprese agricole che hanno subito danni a causa di infezioni di organismi nocivi ai vegetali, con priorità per quelli legati alla diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*, del *dryocosmus kuriphilus* (cinipide del castagno) e della flavescenza dorata, nel corso degli anni 2013, 2014 e 2015»;

Considerato che il suddetto decreto legge n. 51/2015, convertito dalla legge n. 91/2015, deve essere comunicato in esenzione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 702/2014 sopra citato, e che pertanto le disposizioni di cui sopra possono essere attuate solamente successivamente alla data di ricezione del numero di identificazione del regime rilasciato dalla Commissione europea;


Considerato che, pertanto, non possono essere concessi aiuti nelle more dell'esenzione dalla notifica alla Commissione europea del decreto legge n. 51/2015, convertito dalla legge n. 91/2015;

Ritenuto tuttavia necessario procedere con il riconoscimento dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi di cui trattasi per consentire l'avvio delle attività istruttorie;

Esaminata la proposta della Regione Puglia di declaratoria di eccezionalità dell'infezione della fitopatia di seguito indicata, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Xylella fastidiosa dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2015 nelle Province di Brindisi e Lecce.

Esaminata la delibera di Giunta della Regione Puglia del 29 ottobre 2013 «Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da quarantena *Xylella fastidiosa* associato al Complesso del disseccamento rapido dell'olivo», con la quale la Regione ha approvato le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione degli agenti responsabili del «Complesso del disseccamento rapido dell'olivo» con particolare riferimento al patogeno da quarantena *Xylella fastidiosa*;



Dato atto alla Regione Puglia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Puglia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per effetto dei danni alle produzioni agricole e alle strutture aziendali,

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità delle infezioni di Xylella fastidiosa

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità dell'infezione degli organismi nocivi ai vegetali elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni agricole e alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:

Brindisi:

infezioni di *Xylella fastidiosa* dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno 2015;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere *a), b), c), d)* e comma 3 nel territorio dei comuni di Oria e Francavilla Fontana.

Lecce:

infezioni di *Xylella fastidiosa* dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere *a), b), c), d)* nel territorio dei comuni di Alezio, Alliste, Collepasso, Copertino, Galatina, Gallipoli, Lecce, Matino, Melissano, Neviano, Parabita, Racale, Sannicola, Sternatia, Taviano, Trepuzzi, Tuglie;

infezioni di *Xylella fastidiosa* dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Copertino, Trepuzzi, Lecce, Sternatia, Galatina;

infezioni di *Xylella fastidiosa* dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno 2015;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere *a), b), c), d)* e comma 3 nel territorio dei comuni di Acquarica del Capo, Alessano, Alezio, Alliste, Aradeo, Arnesano, Bagnolo del Salento, Botrugno, Calimera, Campi Salentina, Cannole, Caprarica di Lecce, Carmiano, Carpiignano Salentino, Casarano, Castri di Lecce, Castrignano De' Greci, Castrignano del Capo, Cavallino, Collepasso, Copertino, Corigliano d'Otranto, Corsano, Cursi, Cutrofiano, Gagliano del Capo, Galatina, Galatone, Gallipoli, Giuggianello, Giurdignano, Guagnano, Lecce, Lequile, Leverano, Lizzanello, Maglie, Martano, Martignano, Matino, Melendugno, Melissano, Melpignano, Miggianno, Minervino di Lecce, Monteroni di Lecce, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Muro Leccese, Nardò,

Neviano, Nociglia, Novoli, Otranto, Palmariggi, Parabita, Patù, Poggiardo, Porto Cesareo, Presicce, Racale, Ruffano, Salice Salentino, Salve, San Cassiano, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama, Sanarica, Sannicola, Scorrano, Secli, Specchia, Squinzano, Sternatia, Supersano, Surbo, Taurisano, Taviano, Trepuzzi, Tuglie, Ugento, Ugiano La Chiesa, Veglie, Vernole, Zollino.

Art. 2.

Clausola sospensiva

La concessione degli aiuti ai beneficiari avviene successivamente alla ricezione del numero di identificazione rilasciato dalla Commissione europea a fronte della comunicazione in esenzione del regime di aiuti recato dal decreto legge n. 51/2015, convertito dalla legge n. 91/2015, ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2015

Il Ministro: MARTINA

15A05946

**MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

DECRETO 9 giugno 2015.

Termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali.

**IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia;

Vista la nota di autorizzazione SG (96) D/5815 del 26 giugno 1996, con la quale la Commissione europea ha informato le autorità italiane di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti sopra citato, a norma degli articoli 92 e 93 del trattato CE, nonché degli articoli 61 e 62 dell'accordo sullo Spazio economico europeo;

Vista la nota della Commissione europea del 14 dicembre 2000, con la quale viene comunicato di considerare compatibile con il mercato comune l'aiuto di cui sopra, avendo le autorità italiane adottato le opportune misure ai sensi dell'art. 88, paragrafo 1, del trattato;

Vista la successiva nota di autorizzazione della Commissione europea del 18 settembre 2003, C(2003) 3365, con la quale viene comunicato di considerare compatibile con il mercato comune l'estensione del sistema agevola-

